

COPIA 2/E

COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia di L'Aquila)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.: 41 Oggetto: Comprensorio di Marsia - Situazione giuridico - amministrativa - Determinazioni.

L'anno millenovecentonovantanove, addì venticinque del mese di giugno
alle ore 17.30 nella Sala delle adunanze consiliari.

Convocato a termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale di Tagliacozzo in sessione straordinaria, in prima convocazione ed in seduta pubblica.

Il Sig. Ing. Vincenzo Casale, Sindaco o
assume la presidenza alla quale partecipa il Segretario Comunale :
Dott. Giampiero Attili

Procedutosi all'appello nominale risultano:

COMPONENTI		PRESENTI	ASSENTI
CASALE	VINCENZO	P	
RAPO	PAOLO	P	
IACOMINI	MARIO		A
AMICUCCI	DOMENICO		A
VALENTE	FABRIZIO		A
NANNI	GIOVANNI	P	
ROSSI	BRUNO	P	
BUZZELLI	CHIARA		A
DI PIETRANTONIO	ANTONIO	P	
PASQUALONE	FERNANDO	P	
MARLETTA	JOHN CARLO	P	
TABACCO	GIOVANNI	P	
NICOLINI	EMANUELE	P	
MERCURI	PIETRO	P	
ZANGARI	NINO	P	
RUBEO	ALESSANDRO		A
DE SANCTIS	CARLO		A
TOTALI		11	6

Essendo legale il numero degli interventi il Presidente Sig. Ing. Vincenzo Casale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Essendo in precedenza entrati il consigliere Valente (ore 17.55) ed il consigliere Amicucci (ore 18.10), ed usciti il consigliere Rossi (ore 18.40) ed il consigliere Mercuri (ore 18.45), sono presenti in aula n. 11 consiglieri.

Il Sindaco introduce l'argomento in trattazione, richiamando i punti principali della proposta sottoposta all'esame del Consiglio.

Alle ore 19.00 rientra il consigliere Mercuri ed esce il consigliere Valente; sono presenti in aula n. 11 consiglieri.

Il Sindaco prosegue il suo intervento affermando che obiettivo dell'Amministrazione è quello di chiarire la situazione attuale di Marsia, per guardare al futuro e dare una prospettiva a Marsia.

Apertasi la discussione, il consigliere Nicolini afferma che sicuramente era giunto il tempo che il Comune prendesse in mano la situazione e desse atto della attuale situazione giuridica del comprensorio. Chiede quindi ai consiglieri comunali di esprimersi, osservando che il Comune non si può fermare a questo provvedimento, perché bisogna dire cosa si vuole fare, quali ulteriori provvedimenti si vogliono assumere nei confronti di Marsia.

Rammenta che al riguardo c'è già stata la revoca della concessione edilizia relativa alla fognatura, ma afferma che dovrebbe procedersi anche alla revoca della attuale licenza di esercizio degli impianti scioviari, per la successiva volturazione in favore della Amministrazione Separata, che è proprietaria per il 60% degli impianti.

Aggiunge poi che esistono altri due atti che si dovrebbero fare, e che dovrebbero essere indicati in questa deliberazione. Andrebbero esaminate, dice, le ordinanze che furono nei mesi scorsi emesse dal Presidente dell'Amministrazione Separata in ordine alla gestione di Marsia, che non sono state né impugnate né sospese, le quali comportano per il comune importanti possibilità di intervento; inoltre, aggiunge, occorrerebbe verificare quali atti si debbano assumere relativamente alle attività di gestione corrente (viabilità, ecc.).

Il consigliere Nicolini conclude affermando che questa delibera deve anche prevedere le cose da fare nel prossimo futuro, perché così si farebbe il bene di Marsia.

Il Sindaco afferma che sugli impianti scioviari c'è una richiesta dell'Amministrazione Separata, rispetto alla quale il Comune è disponibile a valutarne la fondatezza, verificando la situazione giuridica effettiva degli impianti.

Il Sindaco prosegue affermando che arrivare a questa delibera ha già comportato un notevole sforzo. L'Amministrazione, aggiunge, vuole procedere con la dovuta attenzione e precisione, al fine di evitare errori amministrativi che possano compromettere gli obiettivi che l'Amministrazione vuol perseguire.

Il Sindaco conclude che questa delibera serve per dare il via a tutti i procedimenti amministrativi necessari, ribadendo che l'obiettivo è quello di rilanciare Marsia.

Il consigliere Mercuri afferma che questa è una delibera importantissima. Questa Amministrazione, aggiunge, passerà alla storia perché rilancia Marsia. Oggi, conclude, dopo mesi di discussione, si pone una pietra fissa per il rilancio del centro turistico.

Il consigliere Mercuri prosegue il suo intervento affermando che la delibera innesca tutta una serie di procedimenti dai quali non torna indietro, ed ai quali l'Amministrazione non può sottrarsi, a pena di gravi responsabilità.

Il Sindaco afferma che l'Amministrazione vuole che a Marsia ci sia chiarezza, che siano riconosciuti i diritti di Tagliacozzo e dell'Amministrazione Separata e che si operi nella concordia per rilanciare e recuperare Marsia.

Il consigliere Zangari dichiara che mai sino ad oggi il Comune di Tagliacozzo, che pure, rammenta, aveva suo tempo ratificato il contratto Napolitano del 1961, si era preoccupato di Marsia od era comunque intervenuto nelle vicende di Marsia. L'assenza oggi di diversi consiglieri, osserva, dimostra che non c'è ancora piena coscienza dell'importanza di Marsia, e del fatto che Marsia insiste sul territorio comunale di Tagliacozzo, è Tagliacozzo, ed in futuro potrà tornare nella piena disponibilità del Comune. Conclude quindi il suo intervento criticando i consiglieri osservando che se non si parla di Marsia, di quali problemi dovrebbe discutere questo Consiglio.

Al termine della discussione, risulta assente (ore 19.20) il consigliere Amicucci; sono presenti in aula n. 10 consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta formulata dalla Giunta Comunale ed allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che sulla proposta stessa sono stati apposti i pareri tecnico e contabile, ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/1990, come modificato dall'art. 6, comma 11, della legge n. 127/1997;

Dato atto del parere espresso dal Segretario Comunale nell'esercizio delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa agli organi dell'Ente, ai sensi dell'art. 17, comma 68, della legge n. 127/1998;

Ritenuta la suddetta proposta meritevole di accoglimento;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione non comporta impegno di spesa, e pertanto non richiede attestazione di copertura finanziaria;

Visti la legge n. 142/1990, la legge n. 241/1990 e lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge da n. 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

COMUNE DI TAGLIACOZZO

- 2) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa, e quindi non richiede attestazione di copertura finanziaria.

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

Al termine, il Sindaco, raccogliendo la proposta dell'assessore Rapo, propone al Consiglio di ricordare la figura di Emidio Casale, recentemente scomparso, che tanto ha dato a Marsia, e che avrebbe meritato di vedere Marsia sistemata.

Propone quindi un minuto di raccoglimento, in piedi ed in silenzio, per ricordare le doti di generosità e di impegno dello scomparso.

Al termine, dichiara sciolta la seduta consiliare.

Premesso altresì che:

- a) con atto del 21.9.1956 del notaio Polidori fu costituito il Consorzio di Marsia, avente per scopo la manutenzione, l'esercizio, la costruzione ed il ripristino di opere stradali, idriche, fognarie, di illuminazione pubblica, ecc., relativi al comprensorio di Marsia;
- b) con contratto del 30.11.1989 del notaio Battaglia, stipulato tra la soc. Marsia spa e la soc. Montina Nuova srl, furono ceduti alla soc. Montina Nuova alcuni dei terreni a suo tempo acquistati dalla soc. Marsia con il contratto Napolitano, nonché alcuni diritti vantati dalla stessa soc. Marsia nei confronti dell'Amministrazione Separata in forza del medesimo contratto Napolitano;

Rilevato che l'Amministrazione Separata, con atto notificato il 7.3.1997, ha richiesto al Commissario Regionale per gli Usi Civili dell'Abruzzo la pronuncia della nullità della vendita del 1961;

Atteso che con sentenza n. 46 del 12.8.1998, il Commissario Regionale, decidendo parzialmente su detto ricorso, ha stabilito che tutte le strade, vie e piazze del comprensorio di Marsia sono di natura civica demaniale ed ha pertanto condannato il Consorzio di Marsia alla immediata reintegra di detti beni in favore dell'Amministrazione Separata; nella medesima sentenza ha inoltre dichiarato che alla data del 30.10.1996 sono cessati gli scopi previsti nel contratto Napolitano;

Dato tuttavia atto che, a seguito di reclamo presentato dal Consorzio di Marsia, la Corte d'Appello di Roma - Sezione Usi Civili, con ordinanza n. 1 del 17.2.1999, ha sospeso gli effetti di detta sentenza.



COMUNE DI TAGLIACOZZO

PROVINCIA DI L'AQUILA

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con contratto in data 29.10.1961 del notaio Napolitano, stipulato tra la soc. Marsia spa e l'Amministrazione Separata della montagna Curio, assegnata in uso civico alla frazione di Roccacerro di Tagliacozzo, furono ceduti alla soc. Marsia 103 ettari di terreno gravato da uso civico per la realizzazione del comprensorio turistico di Marsia, con la espressa previsione (art. 9) della retrocessione in favore dell'Amministrazione Separata delle vie, strade e piazze che, decorsi 35 anni dalla stipula del contratto, fossero ancora in proprietà della soc. Marsia spa, nonché, nella misura del 60%, degli impianti sciiviari realizzati nel comprensorio;

Premesso altresì che:

- a) con atto del 21.9.1966 del notaio Polidori fu costituito il Consorzio di Marsia, avente per scopo la manutenzione, l'esercizio, la costruzione ed il ripristino di opere stradali, idriche, fognarie, di illuminazione pubblica, ecc., relativi al comprensorio di Marsia;
- b) con contratto del 30.11.1989 del notaio Battaglia, stipulato tra la soc. Marsia spa e la soc. Montana Nuova srl, furono ceduti alla soc. Montana Nuova alcuni dei terreni a suo tempo acquistati dalla soc. Marsia con il contratto Napolitano, nonché alcuni diritti vantati dalla stessa soc. Marsia nei confronti dell'Amministrazione Separata in forza del medesimo contratto Napolitano;

Rilevato che l'Amministrazione Separata, con atto notificato il 7.3.1997, ha richiesto al Commissario Regionale per gli Usi Civici dell'Abruzzo la pronuncia della nullità della vendita del 1961;

Atteso che con sentenza n. 46 del 12.8.1998 il Commissario Regionale, decidendo parzialmente su detto ricorso, ha stabilito che tutte le strade, vie e piazze del comprensorio di Marsia sono di natura civica demaniale ed ha pertanto condannato il Consorzio di Marsia alla immediata reintegra di detti beni in favore dell'Amministrazione Separata; nella medesima sentenza ha inoltre dichiarato che alla data del 30.10.1996 sono cessati gli scopi previsti nel contratto Napolitano;

Dato tuttavia atto che, a seguito di reclamo presentato dal Consorzio di Marsia, la Corte d'Appello di Roma - Sezione Usi Civici, con ordinanza n. 1 del 17.2.1999, ha sospeso gli effetti di detta sentenza;

Considerato che analoghe vicende hanno interessato un ulteriore atto di cessione del 1982 inerente il comprensorio (sentenza di reintegra del Commissario regionale per gli Usi Civici d'Abruzzo n. 42 del 31.7.1998 e sentenza di sospensione della Corte d'Appello di Roma – Sezione speciale Usi Civici n. 15 del 17.2.1999);

Constatato che risultano inoltre pendenti ulteriori cause presso altri organi giudiziari (Tribunale di Avezzano, TAR Abruzzo, ecc.);

Ravvisata pertanto la necessità di definire la posizione del Comune verso dette vicende, al fine di tutelare gli interessi della collettività e non incorrere in omissioni pregiudizievoli del predetto interesse;

Ritenuto al riguardo, in considerazione della complessità della materia, di acquisire uno specifico parere da parte di un legale di comprovata esperienza;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 32 del 6.3.1999 e n. 80 del 3.5.1999, con le quali è stato conferito all'avv. Renato Simone di Avezzano l'incarico per la redazione di un parere legale in ordine agli atti e provvedimenti che il Comune di Tagliacozzo deve assumere per la tutela del pubblico interesse in merito alle vicende giudiziarie in corso relative al comprensorio di Marsia;

Visto il parere rilasciato dall'avv. Simone in data 15.5.1999;

Ritenuto, alla luce di detto parere, di procedere alla ricognizione della situazione giuridico-amministrativa del comprensorio di Marsia, ed in particolare delle posizioni del Consorzio di Marsia e della soc. Montana Nuova, aventi causa della soc. Marsia, per verificarne la eventuale legittimità e spettanza;

Osservato preliminarmente, con riferimento alla posizione del Consorzio di Marsia, che le succitate sentenze della Corte d'Appello non hanno annullato le sentenze del Commissario Regionale, ma le hanno solo sospese, senza entrare nel merito delle questioni dibattute;

Dato pertanto atto che:

- a) i soli provvedimenti giurisdizionali che siano entrati nel merito della questione della natura (demaniale o patrimoniale) dei beni immobili del comprensorio di Marsia, sono costituiti dalla sentenze del Commissario Regionale per gli Usi Civici;
- b) le conseguenti problematiche circa la mancanza, in capo al Consorzio di Marsia, del legittimo titolo alla gestione di detti beni, sollevate dalle citate sentenze commissariali, restano sostanzialmente aperte, anche in presenza delle sospensive disposte dalla Corte d'Appello;
- c) i provvedimenti della Corte d'Appello (che non statuiscano alcunché in merito alla natura demaniale dei beni in questione), hanno natura meramente interlocutoria e non possono quindi essere posto a base di provvedimenti amministrativi definitivi;

Considerato che la natura demaniale dei beni del comprensorio di Marsia (vie, strade, piazze, ecc.), affermata dal Commissario Regionale agli Usi Civici, esclude la possibilità dell'esistenza di diritti reali di soggetti privati (quale è il Consorzio di Marsia) sui beni stessi, e quindi esclude la sussistenza di un valido titolo alla gestione di detti beni in capo al Consorzio stesso;

Ritenuto comunque, anche a voler considerare la piena efficacia del contratto Napolitano e la conseguente natura patrimoniale (e quindi disponibile) dei beni con esso ceduti alla soc. Marsia, che il Consorzio non è proprietario o legittimo possessore dei beni in questione, e comunque non ne ha alcuna disponibilità qualificata;

Dato invero atto che il Consorzio di Marsia, con citazione innanzi al Tribunale Civile di Avezzano notificata il 12.3.1994 (non ancora pervenuta a giudizio), asserisce di aver acquistato i beni in questione dalla dante causa soc. Marsia spa, a mezzo di scrittura privata del 21.12.1972, e di aver comunque usucapito i predetti beni immobili;

Rilevato tuttavia in primo luogo che la scrittura privata del 21.12.1972 è in realtà un semplice verbale di consegna di alcuni beni (strade, vie e piazze) e non contiene alcuna manifestazione di volontà diretta al trasferimento della proprietà dei beni stessi, o comunque al trasferimento di una posizione di diritto reale;

Rilevato altresì che la tesi dell'usucapione può essere smentita sia dal tenore delle lettere che il Consorzio di Marsia ha inviato a questo Comune il 25 novembre ed il 12 dicembre 1998, nelle quali si riconosce che la consegna delle cose avvenne in data 21 dicembre 1972 solo sul piano dell'affidamento in gestione, con la precisazione che "il Consorzio ne ha solo la gestione e la manutenzione come organo all'uopo creato...", sia da quanto asserito dal Presidente del Consorzio nel verbale di Assemblea consortile del 27.12.1975, alle pagg. 31-32, dal quale risulta che nel 1975 il Consorzio non aveva ancora ricevuto la consegna delle strade;

Atteso che analoga ammissione è contenuta a pag. 18 dell'appello che il Consorzio ha proposto in data 24.9.1998 contro la sentenza parziale del Commissario Regionale agli Usi Civici dell'Aquila n. 46/1998;

Ritenuto pertanto che tali rilevazioni escludono, quanto meno, il requisito dell'*animus possidendi* in capo al Consorzio di Marsia, il quale, come mero mandatario, era e rimane semplice detentore *alieno nomine* degli immobili, senza che mai sia stato dimostrato un concreto atto di interversione del possesso (cfr. art. 1141 del codice civile);

Accertata pertanto l'insussistenza, in capo al Consorzio di Marsia, di un possesso idoneo all'usucapione, e, più in generale, di una legittima posizione di diritto reale;

Osservato comunque che nemmeno sotto il profilo obbligatorio può ritenersi che detto Consorzio abbia una posizione legittimante;

Rilevato in primo luogo che potrebbe persino dubitarsi della legittimità del trasferimento, operato dalla soc. Marsia in capo al Consorzio di Marsia, degli oneri contrattuali (inerenti la gestione delle strade, ecc.) che la medesima soc. Marsia aveva assunto con l'Amministrazione Separata in forza del contratto Napolitano, in quanto detta Amministrazione Separata non ha mai riconosciuto il Consorzio di Marsia, né ha mai ratificato il suo atto costitutivo;

Ritenuto in ogni caso che il Consorzio di Marsia, come gestore delle strade e piazze nell'interesse della proprietaria soc. Marsia, era legittimato solo fin quando le stesse sono state riconsegnate, come in effetti è avvenuto, dalla medesima soc. Marsia all'Amministrazione Separata in data 30.10.1996, come espressamente previsto dall'art. 9 del contratto Napolitano;

Dato pertanto atto che, dopo la data del 30.10.1996, la disponibilità dei beni in questione spetta sicuramente all'Amministrazione Separata, per cui, nell'opposizione di questa, il Consorzio di Marsia non può pretendere di gestire beni immobili che non gli appartengono e sui quali non ha più (se mai ne ha avuto) alcun titolo, non essendo possessore ma mero detentore senza titolo;

Ribadito che il Consorzio non ha alcun titolo di origine contrattuale che lo legittimi alla predetta gestione, in quanto, anche a voler ammettere la validità del contratto Napolitano (con la conseguente sdemanializzazione dei beni e la definitiva loro acquisizione al patrimonio della soc. Marsia) e la validità, nei confronti dell'Amministrazione Separata, dell'atto costitutivo del Consorzio di Marsia (con il quale la soc. Marsia *-inaudita altera parte-* ha trasferito sul Consorzio alcuni degli obblighi contrattuali assunti verso l'Amministrazione Separata con il contratto Napolitano), va considerato che, scaduti i 35 anni di cui all'art. 9 del contratto Napolitano, i beni sono stati retrocessi dalla soc. Marsia (ora Marsia srl) all'Amministrazione Separata;

Atteso che detta Amministrazione Separata si oppone a che il Consorzio continui la sua occupazione;

Constatato quindi che il Consorzio di Marsia, che era semplice mandatario della soc. Marsia, ha comunque perso, ora, ogni disponibilità giuridica su strade e piazze del comprensorio, che appartengono in ogni caso all'Amministrazione Separata, e ciò o a titolo di uso civico, se si ritiene che questo non sia cessato (come afferma la sentenza del Commissario Regionale per gli Usi Civici n. 46 del 12.8.1998, sopra richiamata), o a titolo di proprietà privata, in base alla riconsegna del 30.10.1996 e all'art. 9 del contratto Napolitano;

Osservato inoltre, con riferimento alla posizione della soc. Montana Nuova, che:

- a) la cessione di terreni prevista dall'art. 1 del contratto Battaglia riguarda solamente ed esclusivamente i beni immobili che in esso sono specificamente previsti ed elencati, per cui tutti gli altri beni immobili (comprese vie, strade e piazze e, per altro verso e come appresso specificato, impianti sciiviari) non sono mai stati trasferiti dalla soc. Marsia e pertanto *-essendo rimasti ad essa-* sono legittimamente tornati al patrimonio dell'Amministrazione Separata in virtù dell'art. 9 del contratto Napolitano;
- b) la cessione della posizione giuridica della cedente soc. Marsia in favore della acquirente soc. Montana Nuova, prevista dall'art. 2 del contratto Battaglia (cessione ritenuta valida ed efficace dal c.d. lodo Spera del 18.6.1992) attiene solo ai diritti scaturenti in favore della soc. Marsia dall'art. 4 del contratto Napolitano del 1961 (obblighi di non fare a carico dell'Amministrazione Separata, per la durata di 35 anni), come confermato dal c.d. lodo De Matteis del 19.7.1994, per cui la soc. Montana Nuova non ha, oggi, la proprietà, il legittimo possesso o comunque la disponibilità qualificata degli impianti sciiviari, che appartengono invece, giusto l'art. 9 del contratto Napolitano, per il 60% all'Amministrazione Separata e per il restante 40% alla soc. Marsia;

Ritenuto, sulla base di quanto sopra esposto, di assumere i conseguenti, doverosi provvedimenti;

Precisato che nel parere legale sopra richiamato si suggerisce in particolare di intentare contro il Consorzio di Marsia azione petitoria (cfr. artt. 948-949 del codice civile), allo scopo di far riaffermare la proprietà del Comune e dell'Amministrazione Separata sui beni che a suo tempo erano stati trasferiti alla soc. Marsia, ma con la specifica clausola prevista dall'art. 9 del contratto Napolitano del 1961, secondo cui allo scadere dei 35 anni tutte le strade, vie e piazze ancora appartenenti alla soc. Marsia dovevano essere (e sono state, giusto il verbale di consegna del 30.10.1996, sopra richiamato) ritrasferite all'Amministrazione Separata, come pure, nella misura del 60%, gli impianti scioviari;


Ritenuto pertanto di procedere in tal senso, e di assumere ogni ulteriore conseguente iniziativa a tutela delle ragioni pubbliche sopra evidenziate;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione non comporta assunzione di impegni di spesa da parte dei responsabili dei servizi;

Visti la legge n. 142/1990, la legge n. 241/1990 e lo Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di prendere atto della situazione giuridico-amministrativa del comprensorio di Marsia, quale risulta dalla ricognizione in premessa effettuata;
- 2) Di assumere pertanto ogni conseguente iniziativa a tutela delle ragioni pubbliche sopra evidenziate, ivi compresa l'azione petitoria volta a far riaffermare la proprietà del Comune e dell'Amministrazione Separata sui beni che dovevano essere (e sono stati) ritrasferiti in virtù dell'art. 9 del contratto di vendita del 1961 in premessa richiamato;
- 3) Di dare atto che la presente proposta di deliberazione non comporta assunzione di impegni di spesa da parte dei responsabili dei servizi.



IL SINDACO
L. 10/10/1996

Il presente verbale salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:—

IL PRESIDENTE

F.to Ing. Vincenzo Casale

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Giampiero Attili

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Rapo Paolo

Prot. N. _____

Li 09 GIU. 1999

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 47 della Legge 8 giugno 1990, N. 142, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Oggi stesso viene inviata al competente organo regionale di controllo sugli atti dei Comuni (CO.RE.CO.), in relazione al combinato disposto degli artt. 45, comma 1 e 32.

- E' copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giampiero Attili

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 30.06.1999 al 15.07.1999 senza reclami;
- è divenuta esecutiva il giorno 11.07.1999 ;
- decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO.;
- dell'atto (Art. 46, comma 1);
- dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 46, comma 4);
- senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;
- avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (Art. 46, comma 5);

Dalla Residenza Comunale, li 19.07.1999

IL SEGRETARIO COMUNALE

- E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

- Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE